Unione Sindacale di Base

COMUNICATO

Venezia, 07/07/2007

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VENEZIA, A SEGUITO DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 700, IN DATA 17 GENNAIO 2007 AVEVA DISPOSTO IL REIMBARCO DEL SESTO UOMO (AIUTO MOTORISTA) A BORDO DELLE MOTONAVI AZIENDALI ACTV (portata 1300/1500 passeggeri). CONTRO TALE PROVVEDIMENTO ACTV PRESENTAVA RICORSO ALLA COMMISSIONE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VENEZIA CHE IN DATA 14 FEBBRAIO 2007 LO RIGETTAVA. CONTESTUALMENTE LA CUB PROMUOVEVA UN PROCEDIMENTO ORDINARIO PRESSO IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VENEZIA NECESSARIO PER DISCUTERE NEL MERITO SIA DELLA SUSSISTENZA DEGLI STANDARD TECNICI E DI SICUREZZA CONCERNENTI LA CLASSIFICAZIONE IAQ-1 NECESSARI PER CONSENTIRE DI NON PRESIDIARE I LOCALI MACCHINE E TALI QUINDI DA CONSENTIRE LA RIDUZIONE DELL'EQUIPAGGIO, E QUINDI, A MONTE, DELLA TABELLA DI ARMAMENTO. DALL'ALTRO ALLE PROCEDURE DELLA SEQUENZA LAVORATIVA CHE, IN QUANTO NON AUTOMATIZZATE, RICHIEDANO, PER ESSERE SVOLTE CON SICUREZZA, LA COSTANTE PRESENZA NEL LOCALE MACCHINE DURANTE L'ESERCIZIO DELL'AIUTO MOTORISTA. LA CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA IN DATA 18 APRILE 2007 RILASCIAVA PER LE MOTONAVI ACTV DELLE NUOVE TABELLE DI ARMAMENTO A CINQUE PERSONE INSERENDO LA NUOVA FIGURA DEL "COMUNE POLIVALENTE". VENIVA PRESENTATO UN RICORSO AL TAR DEL VENETO PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEI SUDDETTI ATTI AMMINISTRATIVI. IL GIUDICE DEL TAR, IN DATA 4 LUGLIO 2007 HA DICHIARATO LA LEGITTIMITA' SIA DEI RICORRENTI CHE DEL RICORSO RAVVISANDO ELEMENTI PER I QUALI LO STESSO SI E' RISERVATO DI APPROFONDIRE IN UNA SUCCESSIVA UDIENZA. IN ATTESA DI VEDERE RICONOSCIUTE LE RAGIONI E I DIRITTI DEI LAVORATORI, CON I TEMPI DELLA GIUSTIZIA LA CUB Trasporti di Venezia PORTERA' COMUNQUE A TERMINE IL PERCORSO GIUDIZIARIO INTRAPRESO.